

### REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – BUONI PASTO

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile corrispondere, nell'ambito del lavoro dipendente, buoni pasto limitatamente ai lavoratori la cui distanza casa-lavoro, tra andata e ritorno, sia superiore a 40 Km.

**RISPOSTA** Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate gestite direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (...)".

Le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 326/E del 1997, hanno chiarito che le prestazioni in questione debbano comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi. Al riguardo, per categorie omogenee di dipendenti devono intendersi tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica). Nella circolare n. 188 del 1998, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto soddisfatto il requisito di "categoria omogenea" anche il caso in cui i buoni pasto venivano riconosciuti esclusivamente a "tutti gli operai del turno di notte". Tale criterio è infatti, idoneo a individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sufficiente ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. Per i motivi suesposti, si ritiene che, in assenza di documenti di prassi di avviso contrario, il datore di lavoro possa corrispondere i buoni pasto limitatamente ai lavoratori la cui distanza casa-lavoro, tra andata e ritorno, sia superiore a 40 Km, in quanto soddisfatti i criteri di categoria omogenea di dipendenti.

### BUONI BENZINA MULTIUSO

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, per l'utilizzo dei buoni benzina multiuso, per i quali non è obbligatoria la fattura elettronica al momento del loro acquisto, occorra altro documento.

**RISPOSTA** Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, la cessione/ricarica dei buoni in parola non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica, in quanto la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di mera movimentazione di carattere finanziario, dunque fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Il buono multiuso acquisisce rilievo al momento successivo della sua spendita, non essendo precedentemente noti gli elementi che contraddistinguono l'operazione cui esso dà diritto.

Quindi, nel caso di buono multiuso si ha un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e, conseguentemente, nemmeno ad obbligo di fatturazione.

COD. 00AA 111 255822 3334DIY004

*Importo € 50.00*



## IVA – DETRAIBILITÀ INTERVENTO SISTEMAZIONE VERDE AREA PERTINENZIALE AZIENDALE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se l'intervento volto alla sistemazione a verde dell'area pertinenziale di un'azienda possa essere considerato quale costo inerente l'attività d'impresa, con la conseguente detrazione dell'IVA.

**RISPOSTA** In via generale, l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, ossia che ad esso sia riconoscibile una capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta o indiretta.

L'intervento di sistemazione a verde sull'area pertinenziale aziendale, in quanto volto a valorizzare l'immagine dell'impresa, si pone in connessione con le finalità imprenditoriali in senso ampio e, pertanto, l'Iva afferente al costo di detto intervento è pienamente detraibile.

## COSTO PER FERIE NON GODUTE - COMPETENZA FISCALE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale da applicare per le ferie fruite in un periodo diverso.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'art. 109 del TUIR, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, fatta eccezione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare che concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano le condizioni.

Non è, quindi, consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza.

Ne consegue che, il costo delle ferie non godute va rapportato all'esercizio di competenza, in quanto maturato in quell'esercizio, senza che rilevi il fatto che il contribuente fruisca delle ferie in un periodo diverso, trattandosi di un costo certo nella sua esistenza e determinabile sulla base degli elementi risultanti dalla chiusura del bilancio dell'esercizio, indipendentemente dal godimento delle ferie stesse nell'esercizio.



## FATTURAZIONE ELETTRONICA - APPALTI CON LA P.A.

**DOMANDA** Si chiede di conoscere, se un'impresa (A) che fornisce beni ad un'altra impresa (B), la quale utilizza tali beni per adempiere gli obblighi derivanti da un contratto di appalto con la PA, debba o meno emettere fattura elettronica.

**RISPOSTA** In base alla lettura del paragrafo 3 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018, deve ritenersi che l'impresa A debba emettere fattura elettronica per la fornitura di beni all'impresa B. Infatti, nella succitata Circolare, viene affermato che la novella recata dall'articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018 troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è possibile inoltrare istanza di rimborso ai comuni che illegittimamente non hanno ottemperato al divieto di aumento tariffario dell'imposta comunale di pubblicità, previsto dal D.L. n. 83/2012.

**RISPOSTA** Come precisato nella Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPPA), introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal D.L. n. 83/2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Pertanto, alla luce del suddetto chiarimento di prassi, è da ritenere corretta la presentazione di apposita istanza di rimborso ai Comuni inadempienti.

